

# dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2023

Schema di decreto legislativo di  
attuazione della direttiva (UE) 2021/514  
recante modifica della direttiva  
2011/16/UE relativa alla cooperazione  
amministrativa nel settore fiscale

Atto del Governo n. 8



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 20



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 19

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Capo I Disposizioni generali .....	1
Articolo 1 ( <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Definizioni</i> ) .....	3
Capo II Procedure di adeguata verifica in materia fiscale.....	4
Articoli 3-9 ( <i>Identificazione dei "venditori esclusi"(Art.3); Identificazione dei venditori     oggetto di comunicazione (Art. 4); Determinazione dello Stato membro o degli Stati     membri di residenza del venditore (Art.5); Raccolta di informazioni sui beni immobili in     locazione (Art.6); Termini e validità delle procedure (Art. 7); Applicazione delle procedure     esclusivamente ai venditori attivi (Art. 8); Espletamento delle procedure da parte di terzi     (Art.9)</i> ).....	4
Capo III e IV Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni e ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione .....	6
Articoli 10-15 ( <i>Obblighi di comunicazione ed esoneri (Art. 10); Informazioni da     comunicare (Art. 11); Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle     procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (Art. 12); Procedura per     la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione (Art. 13); Registrazione     unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione (Art. 14); Scambio di     informazioni (Art. 15)</i> ) .....	6
Capo V Altre disposizioni .....	10
Articolo 16 ( <i>Modifiche alle disposizioni vigenti</i> ).....	10
Articolo 17 ( <i>Disposizioni in materia di protezione dei dati</i> ) .....	13
Articolo 18 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	13



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	8	
<b>Titolo breve:</b>	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale	
<b>Riferimento normativo:</b>	Art. 1 della Legge 4 agosto 2022, n.127	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) in sede <i>consultiva</i> 4 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 5 <sup>a</sup> XIV (Politiche dell'Unione Europea) (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	VI (Finanze) V (Bilancio e Tesoro)

---

## PREMESSA

Lo schema A.G. n.8 si pone in attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La legge di delegazione europea n. 127/2022, reca all'Allegato A, punto 10, la delega nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, inerente il recepimento della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. E' previsto che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dalla loro attuazione, stabilendo che laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (*Oggetto ed ambito di applicazione*)

L'articolo delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai successivi Capi da I a IV dello schema in esame, precisando che queste riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai gestori di piattaforma su cui incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre: tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea; tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un cd. accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

**La RT** ribadisce che la disposizione delinea l'ambito di applicazione del provvedimento riguardante lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni disciplinato dall'articolo 11 - informazioni raccolte dai "gestori di piattaforme" - con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea, che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Rileva che all'articolo in esame non si ascrivono effetti sul gettito, poiché le disposizioni si limitano ad individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi "informativi" intercorrenti tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) - per cui si rinvia all'articolo 15 - appare non di meno indispensabile la richiesta di elementi informativi, in merito alle ricadute che tali flussi informativi determinano in termini di atti e procedure che vengono a carico dell'Agenzia delle entrate, di cui andrebbero forniti elementi dimostrativi in merito alla piena sostenibilità a carico delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente per tale organismo.

Si rinvia all'articolo 18.

Inoltre, si osserva che sebbene se la RT sottolinei che non ascrivono effetti sul gettito, poiché le disposizioni si limitano ad individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, appare possibile che dalla rinnovata disciplina della collaborazione informativa tra Autorità fiscali potranno conseguire effetti positivi sull'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che, in particolare, quanto all'imposizione diretta, vede oggi nel *transfer pricing* e *dividend washing*, nonché, in genere, nella *esterovestizione* a fini di elusione fiscale di attività economiche condotte invece sul territorio nazionale, fenomeni volti a conseguire indebiti "risparmi" rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari.

Anche su tali aspetti, sarebbe pertanto utile l'acquisizione di indicazioni circa i miglioramenti conseguibili nell'azione di controllo ed accertamento fiscale da parte degli organismi dell'Amministrazione finanziaria per effetto delle disposizioni contenute nello schema in esame, fornendo informazioni in merito al miglioramento dell'attività di accertamento e controllo, relativamente sia alla imposizione "diretta" che in materia di IVA e imposte indirette.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

L'articolo reca, alle lettere a)-ee), le definizioni rilevanti ai fini della normativa in esame. In primo luogo individua l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni (lettere da a) a m)). Successivamente vengono definiti i venditori (lettere da n) a q)). Le lettere da r) a ee), recano le ulteriori definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.

In particolare si segnalano, tra le altre, le seguenti definizioni d'interesse:

- s'intende per “*gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*” qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma “*escluso*”, che si trovi in una delle seguenti situazioni: sia residente a fini fiscali in Italia o, se non abbia la residenza fiscale nel territorio dello Stato e soddisfi una delle seguenti condizioni: 1.1) sia costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato; 1.2) abbia la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato; 1.3) abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE; non sia residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma faciliti l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE (lettera d));

- per attività pertinente, di cui alla lettera h), si intende un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo e rientrante in specifiche tipologie;

In termini analoghi al gestore “*escluso*”, la lettera q) definisce come “*venditore escluso*” un insieme di soggetti che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali, come tipizzati dallo schema in esame. In questa sede si ricorda che la disposizione individua la cd. proprietà inserzionata (lettera bb)). Per tale si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore.

**La RT** si limita confermare che l'articolo reca la mera elencazione delle definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

## CAPO II

### PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

#### Articoli 3-9

***(Identificazione dei "venditori esclusi" (Art.3); Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione (Art. 4); Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore (Art.5); Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione (Art.6); Termini e validità delle procedure (Art. 7); Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi (Art. 8); Espletamento delle procedure da parte di terzi (Art.9))***

L'articolo 3 prevede che il "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i "venditori esclusi"; è previsto che a tal fine questi possa avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore. È stabilito che il gestore possa avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti, mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un venditore ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

L'articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori "esclusi", a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche. Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all'obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità. In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi (anche avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione).

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di "adeguata verifica" con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di "adeguata verifica" con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di "adeguata verifica" in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse. In particolare, si prevede che il "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione. Sono concessi tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni venditori e in particolare: per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione; il gestore di piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a specifiche condizioni legate alla disponibilità delle informazioni medesime.

L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di "adeguata verifica" esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di

comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità, tuttavia, rimane in capo all'originario gestore di piattaforma (quello originario).

**La RT** assicura che gli articoli da 3 a 9 non determinano oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme procedurali.

In particolare, soffermandosi sull'articolo 3, rileva che ivi si impone al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi, avvalendosi delle informazioni pubblicamente disponibili ovvero di una conferma da parte dello stesso venditore e, in casi specifici, delle informazioni di cui dispone.

Quanto all'articolo 4, stabilisce le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, individuando alcune deroghe.

Sull'articolo 5, si limita a confermare che ivi trovano disciplina gli obblighi di adeguata verifica ai fini della determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore

In merito all'articolo 6, ribadisce che ivi si disciplinano gli obblighi di "*adeguata verifica*" in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione.

Sull'articolo 7, conferma che ivi si prevede l'intervallo di tempo nell'ambito del quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

Sull'articolo 8 evidenzia che ivi si prevede che il "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" possa scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori che prestano almeno un'attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo (cd. *venditori attivi*);

Quanto all'articolo 9 conferma che ivi trovano disciplina le procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In particolare, si prevede che il "*gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*", ha la possibilità di affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma. Rimane, tuttavia, in capo al gestore di piattaforma (quello originario) la responsabilità della correttezza della procedura.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente procedurale ed ordinamentale delle disposizioni in esame, per cui, in linea di massima, non ci sono osservazioni, si rende necessaria l'acquisizione di

elementi di chiarificazione circa gli effetti che tali *atti ed iter* produrranno su tempi e procedure previsti per l'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa vigente.

In particolare, dal momento che le disposizioni in esame prefigurano un periodico flusso informativo tra i soggetti aventi la qualifica di "*gestore di piattaforma con obbligo di comunicazioni*" - secondo i canoni previsti ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*) e nei termini previsti dalle disposizione indicate ai Capi III e IV - e l'Agenzia delle entrate, andrebbero richiesti tutti gli elementi informativi e i dati che siano idonei a comprovare la possibilità di dare piena attuazione alle attività connesse all'elaborazione dei dati veicolati nei flussi informativi in questione, in condizioni di piena neutralità finanziaria per tale organo, ovvero, fornendo dimostrazione circa la concreta possibilità che l'Agenzia possa dare attuazione agli adempimenti connessi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si rinvia all'esame dell'articolo 18.

### CAPI III E IV

#### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'EFFICACE ATTUAZIONE

#### Articoli 10-15

***(Obblighi di comunicazione ed esoneri (Art. 10); Informazioni da comunicare (Art. 11); Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (Art. 12); Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione (Art. 13); Registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione (Art. 14); Scambio di informazioni (Art. 15))***

Quanto alle disposizioni del Capo III, l'articolo 10 (*Obblighi di comunicazione ed esoneri*) delinea gli obblighi di comunicazione dei "gestori di piattaforma" e i casi di esonero. In sintesi, i commi 1 e 2 prevedono che un "*gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*" (diverso da un "*gestore di piattaforma escluso*") italiano sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024. Sono poi chiarite le modalità di invio delle informazioni sui corrispettivi secondo la valuta utilizzata; si stabilisce la periodicità delle informazioni relative al corrispettivo e si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive. Tale informazione affluisce al registro centrale istituito dalla Commissione UE.

L'articolo 11 (*Informazioni da comunicare*) elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Vengono distinte le informazioni che devono essere fornite dal "*gestore di piattaforma*" da quelle relative al "*venditore oggetto di comunicazione*", a seconda che l'attività pertinente da questi svolta sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni medesime.

Quanto alle disposizioni contenute nel Capo IV, l'articolo 12 (*Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione*) introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione. In sintesi il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale: in base a tale clausola, se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma. In alternativa, il gestore trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste. Vengono poi chiariti gli obblighi di conservazione documentale in capo al "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". In particolare, il gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. Sono quindi disciplinate le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni. Per l'omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta della metà. Nel caso di violazione degli obblighi di registrazione dell'operatore a titolo di "gestore estero" si applica la sanzione pecuniaria di diecimila euro. Infine si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (commi 1 e 2 dell'articolo).

L'articolo 13 (*Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione*) disciplina poi la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria. In sintesi, si rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità con cui il gestore italiano, essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'articolo 14 (*Registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione*) regola la procedura di registrazione unica di un gestore "estero", che è tenuto in sostanza: contestualmente all'avvio della propria attività, alla effettuazione della registrazione unica (di cui all'articolo 8-bis-*quater*, paragrafo 4, della Direttiva 2011/16/UE) presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso altro Stato membro. A tal fine è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate un *set* di informazioni individuato dalle norme in esame; a informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni suddette, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute. L'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri. Le norme indicano quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale. In particolare ciò avviene se: il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale; in assenza di tale comunicazione l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività; il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di gestore estero; l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma. L'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma, qualora essi omettano di effettuare la registrazione unica. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di

piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo; in caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma. In caso di revoca il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo gestore. Infine, che ai fini della registrazione unica prevista prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione.

L'articolo 15 (*Scambio di informazioni*) disciplina per l'appunto lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma. L'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni rilevanti (di cui all'articolo 11) alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente; se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Sono definiti i termini di invio delle informazioni, ossia entro i due mesi successivi a decorre dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024. Sono chiarite anche le modalità di scambio informativo applicabile alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo qualificante effettivo.

**La RT**, sull'articolo 10 (*Obblighi di comunicazione ed esoneri*), si limita a riferire che l'articolo delinea gli obblighi di comunicazione delle informazioni individuate dall'articolo 11 da parte dei gestori di piattaforma, le deroghe e i casi di esonero. Certifica che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 11 (*Informazioni da comunicare*) rileva che la norma individua le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 12 (*Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione*) ribadisce che la disposizione introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, l'efficace acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11, ed il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10. L'articolo disciplina altresì le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11. Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 13 (*Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione*) ribadisce che la disposizione disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione "obbligatoria". In particolare, rileva che ivi si prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con cui il gestore qualificabile come tale in Italia

e in almeno un altro Stato membro sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia, e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Certifica che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Sull' articolo 14 (*Registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione*) ribadisce che l'articolo regola la procedura di registrazione unica del gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali in Italia e sia sprovvisto di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato. Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia delle Entrate eserciterà le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.

Infine, sull'articolo 15 (*Scambio di informazioni*) conferma che la disposizione reca la disciplina dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni Finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di Piattaforma. Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia delle Entrate esercita le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.

**Al riguardo**, *in primis* sull'articolo 10, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, va evidenziato che anche la sola gestione dei flussi informativi provenienti da parte dei "*gestori di piattaforma con obblighi comunicativi*" da parte dell'Agenzia delle entrate prefigura l'impiego di risorse umane e strumentali che siano a ciò dedicate di cui non viene fatto cenno dalla RT. Si rinvia all'esame dell'articolo 18.

Quanto all'articolo 12, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5, andrebbe confermato che agli atti e dispositivi di cui è prevista l'adozione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste per l'Agenzia dalla legislazione vigente. Si rinvia agli articoli 13 e 18.

In merito all'articolo 13, nel presupposto che l'adozione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'individuazione delle modalità di comunicazione delle informazioni possa aver luogo senza la costituzione di appositi comitati ed organismi da parte dell'Agenzia e comunque a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni. Si rinvia all'articolo 18.

Circa l'articolo 14, andrebbe confermato che gli atti e le attività ivi previste dalle norme in capo all'Agenzia delle entrate, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già nella sua disponibilità ai sensi della legislazione vigente. Si rinvia all'articolo 18.

Infine, sull'articolo 15, pur considerando che la RT assicura che l'Agenzia delle Entrate eserciterà le attività previste avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio, occorre giocoforza ribadire che la mera assicurazione che di neutralità riportata dalla RT non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri quando non supportata dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Si rinvia all'articolo 18.

## **CAPO V ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 16 (Modifiche alle disposizioni vigenti)**

L'articolo aggiorna le disposizioni vigenti concernenti la disciplina dello scambio di informazioni tra le Autorità fiscali dei paesi UE con l'Amministrazione fiscale italiana.

In particolare, il comma 1 modifica in più parti l'articolo 31-*bis* del D.P.R. 600 n. del 1973, che disciplina l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Le modifiche sono finalizzate:

- a inserire il riferimento al nuovo articolo 8-*bis-quater* della Direttiva 2011/16/UE ed estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa, già vigenti, al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- ad aggiungere, oltre alle indicate imposte sul reddito e sul patrimonio, anche l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio;
- a chiarire che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici;
- a inserire un nuovo termine, pari a 60 giorni a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Viene inserito (articolo 16, comma 2) un nuovo articolo 31-*bis.1*, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Per verifica congiunta si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ai sensi del nuovo articolo 31-*bis.1*, (comma 1) in presenza di uno o più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti di due o più Stati membri. Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa. Al comma 3 vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte che, previo accordo formale, devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico.

Il comma 4 stabilisce che quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di

verifica congiunta e adotta le misure necessarie per: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente; b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica. Il comma 5 prevede che l'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. Il comma 6 prevede infine che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 16 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2014 con il quale è stata attuata la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. In sintesi:

- si modifica l'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire che le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente pertinenti" in luogo di "prevedibilmente rilevanti".
- si novella l'articolo 4, che riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, cui sono aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater. In particolare, nel nuovo comma 3-bis, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni "prevedibilmente pertinenti", si rimanda a quelle informazioni che, conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "ragionevolmente pertinenti" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma 3-ter si dispone che la "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma 3-quater, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, vi sono alcune informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata.
- dipendente; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita, non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari; canoni). A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza;
- viene inserito all'articolo 5 un nuovo comma 1.1. il quale stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito summenzionate (articolo 8 della DAC 1) per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
- è aggiunto il nuovo articolo 10-bis, che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati. L'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi

adottati. Il comma 2 statuisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non sia possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, l'Agenzia delle entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

Il comma 3 prevede che ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 4 (*Regime fiscale delle locazioni brevi*) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*).

**La RT** conferma che la disposizione introduce le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento:

- al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*” (comma 1);
- al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, “*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*” (comma 2).

Rileva che con particolare riguardo al D.P.R. 600/73, dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

La verifica congiunta è un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri.

Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT in riferimento agli adempimenti e attività, nonché le comunicazioni con organi collaterali, che vengono posti a carico dell'Agenzia delle entrate, per i quali assicura che potranno essere svolti esclusivamente a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste alla legislazione vigente, andrebbero richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

In tal senso, sul comma 1, punto 3), con riguardo alla disposta integrazione del D.P.R. 600/73, con l'inserimento dell'articolo 31-*bis*.1, occorre sottolineare che si introducono le verifiche fiscali "congiunte" tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Posto che la RT, assicura che esso non comporta effetti finanziari a carico della

finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va evidenziato che tali attività di controllo prefigurano d'ora innanzi perlomeno l'invio di personale in missione in altri paesi UE, di cui andrebbe comprovata la sostenibilità dei relativi oneri a valere degli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'Agenzia.

Inoltre, quanto all'inserimento dell'articolo 10-*bis*, posto che nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, l'Agenzia delle entrate è tenuta anche ad indagare (comma 2) andrebbe confermata la sostenibilità di tali adempimento a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Si rinvia all'articolo 18 recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel decreto in esame.

### **Articolo 17** ***(Disposizioni in materia di protezione dei dati)***

L'articolo introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali. In particolare, ivi si designa l'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma come titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR; si prevede poi che i "gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione" adempiano a specifici obblighi informativi relativi alla gestione e alla raccolta dei dati nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

**La RT** evidenzia che la norma introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Assicura che la disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel presupposto che il trattamento e la protezione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente avvenga da parte dell'Agenzia delle entrate a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

Si rinvia all'articolo 18.

### **Articolo 18** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va ribadito ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione delle nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo<sup>1</sup>, ovvero, che le stesse siano accompagnate in RT dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente<sup>2</sup>. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di "principio" di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Ne segue che andrebbero richiesti elementi informativi circa le unità organizzative coinvolte nella gestione dei procedimenti di scambio informativo nell'ambito

---

<sup>1</sup> Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020; maggio - agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

<sup>2</sup> Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

dell'Agenzia delle entrate<sup>3</sup>, nonché conferme in merito all'adeguatezza degli organici<sup>4</sup> assegnati a tale unità a fronte degli adempimenti richiesti dalle norme in esame e in merito alle relative risorse tecnologiche ad oggi in dotazione presso la medesima<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> In merito alla disciplina dello scambio di informazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, il Referto *ad hoc* prodotto nel 2019 dalla Corte dei Conti riferiva circa l'impatto della mole di informazioni e dati che "la dotazione di personale dell'Ufficio cooperazione internazionale, pari a 32 dipendenti, è rimasta invariata nel periodo dal 1° gennaio 2017 ad oggi (2019)", segnalando che lo strumento della cooperazione informativa tra le Autorità fiscali, come rilevato a suo tempo dalla UE, deve accompagnarsi al rafforzamento della capacità delle amministrazioni "in quanto, senza risorse adeguate, l'amministrazione fiscale può fare ben poco, pur in presenza di un numero maggiore di dati; in particolare, se gli Stati membri non dispongono di personale adeguato per analizzare e utilizzare i dati ricevuti, non si può ritenere che lo scambio automatico di informazioni abbia conseguito il suo scopo, né che sia stato efficace. Il profilo che precede si correla in maniera stringente con i principi di necessità e proporzionalità postulati dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie; dovendosi in particolare valutare l'impatto che un così massivo scambio di dati può avere sulla capacità di effettivo controllo e utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria, nella perdurante condizione di scarsità di risorse dedicate. Occorre infine porre una particolare attenzione al contenuto qualitativo dei dati scambiati, alla piena attuazione di corrispondenze tra le informazioni ricevute dall'estero tramite lo scambio automatico e quelle detenute a livello nazionale, all'eventuale sviluppo concertato di strumenti comuni di gestione dei rischi fiscali.". Concludendo che "trattasi di un disegno complessivo la cui calibrata ed effettiva implementazione, nel quadro di una cooperazione efficace ed efficiente fra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea, si appalesa in grado di costituire un'effettiva deterrenza nella lotta contro l'evasione ed elusione fiscale transfrontaliera, la cui natura dinamica ha già richiesto e certo richiederà in futuro, costanti aggiornamenti sotto il profilo normativo, informatico e procedimentale, nonché appropriati investimenti da parte dei singoli Stati". Cfr. Corte dei conti, Sez. Centrale di controllo Amministrazioni dello Stato, Del. n. 6/2019/G, "Lo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale tra l'Italia e i paesi dell'UE", pagine 72-73.

<sup>4</sup> Il PIAO dell'Agenzia delle entrate 2022/2024 indica una vacanza di organico complessiva 14.469 unità, su di un organico di 44.380 unità. Cfr. Agenzia delle Entrate, *PIAO 2022/2024*, pagina 141-142.

<sup>5</sup> Il Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2021 riferisce che nel medesimo anno sono state trattate nel quadro dello scambio di informazioni con altri stati, mediante processo di analisi basato su indici di rischiosità fiscale predefiniti, tutte le posizioni presenti nello scambio complessivo di informazioni *Country by Country*, raggiungendo quindi il risultato del 100% (risultato atteso 50%). Ciò sarebbe stato possibile grazie allo sviluppo e "all'utilizzo di un nuovo applicativo informatico che ha velocizzato i tempi di trattazione delle posizioni comunicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Rapporto di verifica dei risultati della gestione - Esercizio 2021*, pagina 79, sul sito internet del Dipartimento delle Politiche fiscali.